



Tribunale di Siena

Decreto n. 41

Oggetto: integrazione delle disposizioni organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria fino al 31.1.2021 di cui al precedente decreto n. 40 del 10.11.2020.

Il Presidente del Tribunale

vista l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 13 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 284 del 14 novembre 2020 e tenuto conto della particolare situazione in cui versa la Regione Toscana a seguito del citato provvedimento in relazione alla situazione epidemiologica ed al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

ritenuto dovere confermare le disposizioni organizzative già impartite con le seguenti ulteriori indicazioni:

DISPONE

la conferma delle disposizioni organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria fino al 31.1.2021 già stabilite con decreto n. 40 del 10.11.2020, disposizioni alle quali vanno aggiunte quelle nel seguito indicate:

1. Relativamente alla sezione civile

1.1. Per quanto possibile, va privilegiata la trattazione scritta o tramite collegamento da remoto.

1.2. In caso di udienza in presenza, vanno rigorosamente rispettate le previsioni contenute nel decreto n. 40 con riguardo allo svolgimento delle sole attività che possono tenersi nelle condizioni di sicurezza previste.

1.3. Le udienze del Collegio civile fissate nella giornata del giovedì, caratterizzate necessariamente dalla presenza di più persone e durante le quali può ricorrere più frequentemente la necessità di ascoltare parti e/o i testimoni, si terranno nell'aula "Limonaia".

1.4. Le udienze del dott. Mennella già fissate nella giornata del giovedì nell'aula "Limonaia" si terranno in altra aula del polo civile disponibile ed individuata di volta in volta a cura della cancelleria che provvederà ad affiggere all'ingresso del palazzo di giustizia apposito cartello recante l'indicazione dell'aula ove il giudice terrà udienza.

1.5. In caso di udienze per le quali è previsto la partecipazione di un numero di persone superiore a quello consentito sulla base delle indicazioni fornite dal medico competente, potrà essere richiesta, tramite la segreteria di presidenza, la disponibilità di un aula assegnata alla sezione penale o al giudice di pace.

1.6. Con specifico riferimento alle attività da svolgersi dinanzi al Giudice Delegato ai fallimenti ed alle altre procedure concorsuali si dispone quanto segue:

1.6.1. Gli esperimenti di vendita potranno essere programmati da parte dei professionisti, previa adozione sino al 31.03.2021, salva diversa disposizione, delle seguenti modalità:

- le vendite dovranno avvenire con modalità telematiche, preferibilmente nella forma mista, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei potenziali offerenti tenendo conto delle specificità di ogni singola procedura, con integrazione e modifica del programma di liquidazione in ragione delle novità di cui alla circolare del Giudice delegato, salvo che non sussistano esigenze contrarie da motivarsi con apposita istanza e, se del caso, a seguito di un confronto con il Giudice delegato;
- dovrà essere assicurata ai fini dell'autorizzazione dell'esperimento di vendita, quale atto conforme al programma di liquidazione da parte del G.D., la possibilità per i potenziali interessati di effettuare le visite presso i cespiti nel rispetto delle misure precauzionali vigenti per impedire il contagio;
- per le aste in forma mista dovrà essere prevista la disponibilità di locali idonei a garantire lo svolgimento delle operazioni di vendita alla presenza di plurimi potenziali offerenti in condizioni di sicurezza e di adeguato distanziamento interpersonale;
- nelle procedure di vendita competitiva, disposte ai sensi dell'art. 107 comma 1 L.F., è esclusa la possibilità di prevedere negli avvisi di vendita il deposito delle domande di partecipazione alla vendita presso la cancelleria fallimentare;

- le buste dovranno essere depositate esclusivamente presso lo studio del curatore, quale pubblico ufficiale deputato a ricevere e custodire le offerte, a sua cura e sotto la relativa responsabilità;

- per la consegna delle offerte non dovranno essere previsti limiti temporali tali da ostacolare la partecipazione alla gara da parte di potenziali interessati;

1.6.2. sono confermati gli esperimenti di vendita conformi a tali modalità e già autorizzati, salvo che non pervenga istanza motivata di revoca;

1.6.3. i curatori e i commissari giudiziali, previa autorizzazione da parte del G.D., sino al 31.03.2021, potranno provvedere alle operazioni di inventario, coadiuvati dagli stimatori nominati, senza l'assistenza del cancelliere;

1.6.4. i depositi di qualsiasi atto da parte di curatori, commissari, liquidatori giudiziali o professionisti incaricati nell'ambito di procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento devono avvenire esclusivamente in via telematica e gli accessi alla cancelleria previo appuntamento;

1.6.5. i ricevimenti con i Curatori, Commissari e Liquidatori giudiziali presso il Tribunale, previo appuntamento da concordare a mezzo mail, saranno tenuti mediante videoconferenza con l'applicativo Teams con accesso all'aula virtuale del Giudice Delegato.

2. Relativamente alla sezione penale

2.1. Attesa la particolare situazione emergenziale riguardante la Regione Toscana i giudici, per quanto possibile, faranno ricorso alle modalità di celebrazione e partecipazione con collegamenti da remoto secondo quanto previsto nell'art. 23 d.l. n. 137/2000, con esclusione delle udienze istruttorie e di discussione, salvo che le parti vi consentano.

2.2. Nelle udienze di prima comparizione si auspica la presenza in aula di un numero quanto più limitato possibile di difensori grazie alla collaborazione della classe Forense ed alle deleghe che potranno essere conferite ad alcuni soltanto dei difensori che dovranno partecipare all'udienza onde evitare qualsiasi possibilità di assembramento nei pressi delle aule di udienza.

2.3. I giudici ed i presidenti di Collegio, nel caso in cui per qualsiasi motivo non tengano udienza nei giorni prestabiliti, sono invitati a comunicarlo alla segreteria di presidenza, onde rendere disponibile l'aula per eventuali esigenze dei magistrati della sezione civile.

3. Relativamente agli uffici del Giudice di Pace.

3.1. Le disposizioni sopra indicate varranno, in quanto applicabili, anche per la celebrazione delle udienze civili e penali dinanzi al Giudice di Pace.

3.2. Si raccomanda la massima attenzione nella fissazione delle udienze penali in prima comparizione affinché venga evitata nei pressi dell'aula di udienza qualsiasi possibilità di assembramento, assicurando la più scrupolosa osservanza di quanto stabilito con provvedimento prot. n. 567 del 2/10/2020 e con decreto n. 40/2020.

3.3. Come stabilito per i giudici della sezione penale, raccomando ai Giudici di Pace di comunicare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena (info@ordineavvocatisiena.it), almeno 5 giorni prima dell'udienza di smistamento, l'elenco contenente l'orario di chiamata del singolo processo, avendo cura di non indicare i nomi completi degli imputati, ma solo le loro iniziali e il numero di R.G.N.R.

3.4. I difensori avranno cura di entrare in aula uno alla volta e nelle attese dovranno rispettare il distanziamento sociale assicurato dagli ampi spazi esistenti all'esterno delle aule di udienza. Si auspica, in ogni caso, la presenza in aula di un numero quanto più limitato possibile di difensori grazie alla collaborazione della classe Forense ed alle deleghe che potranno essere conferite ad alcuni soltanto dei difensori che dovranno partecipare all'udienza onde evitare qualsiasi possibilità di assembramento nei pressi delle aule di udienza.

4. Relativamente a tutta l'attività giurisdizionale.

4.1. Tutte le udienze devono essere fissate con orario di inizio differenziato (solo per le udienze penali di prima comparizione verranno fissate più fasce orarie per la trattazione in rapida successione di un numero di procedimenti non superiore a 10 all'ora), in modo tale che il singolo processo possa essere esaurito prima dell'orario fissato per la trattazione di quello successivo.

4.2. I magistrati sono invitati a limitare la loro presenza in ufficio ai soli giorni di udienza ed a quelli strettamente necessari a far fronte alle esigenze del servizio al quale sono assegnati, individuando, anche, in via informale, forme di interlocuzioni con la classe forense alternative all'incontro in presenza.

4.3. Avvocati ed utenti sono fortemente invitati a trattenersi nel Palazzo di Giustizia per il tempo strettamente necessario alla partecipazione alle attività processuali programmate ed all'esecuzione degli incombeni di cancelleria,

evitando la creazione di assembramenti in prossimità delle aule di udienza e/o nei corridoi di accesso alle cancellerie.

4.4. Si precisa che, alla luce della Circolare del Ministero degli Interni del 7.11.2020, quale elemento di semplificazione e razionalizzazione organizzativa delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 3.11.2020, è sempre possibile lo spostamento per recarsi presso Uffici Pubblici, quali sono certamente gli Uffici Giudiziari e per partecipare ad attività giudiziarie, nelle quali sono da considerare comprese tutte le attività degli ausiliari del giudice, ovunque si esse si svolgano, trattandosi di attività non sospese che legittimano lo spostamento, da giustificarsi a mezzo di autocertificazione, anche al di fuori del proprio comune di residenza.

Si comunichi:

- Al sig. Presidente della sezione penale
- tutti i magistrati onorari e professionali
- Al Sig. Dirigente Amministrativo
- Al Sig. Procuratore della Repubblica di Siena
- Alla sig.ra Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena
- Ai Giudici di Pace
- Ai Responsabili degli Uffici del Giudice di Pace di Siena e Montepulciano
- Al Coordinatore dell'Ufficio NEP di Siena

E per conoscenza

- al sig. Presidente della Corte d'Appello di Firenze;
- alla VII Commissione del C.S.M.

Siena, 17 novembre 2020

Il Presidente

Dott. Roberto Carrelli Palombi

